Condizioni per la concessione degli aiuti di Stato previsti dal programma Anticrisi covid-19 di cui all'articolo 12 della legge regionale 5/2020 nel rispetto della Comunicazione 2020/C 91 l/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 91 del 20 marzo 2020 come modificata dalla Commissione europea con Comunicazione (2020/C 112 l/01) del 3 aprile 2020 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 112 del 4 aprile 2020

Art. 1. Ambito di applicazione

- 1. Il presente provvedimento si applica a tutti gli aiuti previsti dal programma Anticrisi covid-19 di cui all'articolo 12 della legge regionale 5/2020 concessi a favore delle imprese dei settori agricolo, forestale e della pesca ed acquacoltura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nel rispetto della Comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), di seguito "Quadro temporaneo", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 91 del 20 marzo 2020, di seguito Comunicazione, come modificata dalla Commissione europea con Comunicazione (2020/C 112 I/01) del 3 aprile 2020 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 112 del 4 aprile 2020 e da eventuali successive comunicazioni.
- 2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano agli aiuti concessi a partire dalla data della Decisione di approvazione da parte della Commissione europea fino al 31 dicembre 2020, salvo diversi termini eventualmente stabiliti dalla Commissione europea. Gli aiuti sono concessi nel rispetto di quanto previsto nel presente provvedimento e nella decisione di autorizzazione adottata dalla Commissione europea a seguito della notifica del provvedimento medesimo, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.
- 3. Per imprese si intendono i soggetti che svolgono un'attività economica rilevante ai fini dell'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 2. Condizioni per la concessione degli aiuti

1. Gli aiuti di cui all'art. 1 possono essere concessi alle imprese che svolgono in regione le attività di produzione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, gestione forestale, pesca e acquacoltura, alle condizioni previste dalla Comunicazione. Nei provvedimenti di concessione di detti aiuti è fatto esplicito riferimento al presente provvedimento ed alla decisione di autorizzazione adottata dalla Commissione europea a seguito della notifica del provvedimento medesimo.

- 2. Gli aiuti di cui all'art. 1 possono essere concessi a imprese che il 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, dell'art. 4, par. 14 del Reg. (UE) n.702/2014 e dell'art. 3, par. 5, del Reg. (UE) n.1388/2014.
- 3. Ai fini della concessione degli aiuti previsti dall'art. 1, l'Amministrazione regionale verifica, anche sulla base di dichiarazioni acquisite in via telematica, che le imprese beneficiarie non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019.

Art. 3. Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette e prestiti.

- 1. Gli aiuti di cui all'art. 1 sono concessi dall'Amministrazione regionale sotto forma di sovvenzioni dirette e prestiti, nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:
 - a) Il valore nominale delle misure di aiuto calcolato al lordo di qualsiasi imposta o altro onere non supera 800.000 euro per impresa; prima della concessione degli aiuti è acquisita, anche in via telematica, una dichiarazione dell'impresa beneficiaria che informa su eventuali aiuti ricevuti a partire dal 2 febbraio 2020 ai sensi dei regimi autorizzati all'applicazione della Comunicazione;
 - b) l'aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2020 salvo eventuali modifiche della durata della Comunicazione della Commissione;
 - c) l'aiuto concesso a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli è subordinato al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari e non è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate.
- 2. In deroga al comma 1 del presente articolo, agli aiuti concessi alle imprese di produzione di prodotti agricoli ed alle imprese della pesca e dell'acquacoltura si applicano le seguenti condizioni specifiche:
 - a) il valore nominale delle misure di aiuto non supera 100.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli o 120.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
 - b) l'aiuto concesso alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non deve essere stabilito in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato;
 - c) l'aiuto concesso alle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura non riguarda alcuna delle categorie di aiuti di cui all'articolo 1, punto 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione;
 - d) l'aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2020 salvo eventuali modifiche della durata della Comunicazione della Commissione
- 3. Nel caso in cui un'impresa sia attiva nei diversi settori richiamati al comma 1 e 2, ai quali si applicano massimali diversi, l'Amministrazione regionale garantisce, con mezzi adeguati come la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente.
- 4. Gli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette possono essere concessi per l'abbattimento degli interessi agevolati concessi ai sensi e alle condizioni di cui all'articolo 4. Tali aiuti sono calcolati annualmente attualizzando gli interessi sul debito residuo attraverso i tassi di attualizzazione di cui alla "Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C, n. 14 del 19.1.2008.

- 1. Gli aiuti di cui all'art. 1 sono concessi sotto forma di agevolazioni sui prestiti tramite il Fondo di rotazione in agricoltura di cui alla legge regionale 80/1982 nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:
 - a) i prestiti possono essere concessi a un tasso di interesse agevolato pari almeno al tasso di base (IBOR a 1 anno o equivalente in conformità alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6), pubblicati sul sito web della DG Concorrenza all'indirizzo: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html) applicabile il 1º gennaio 2020, più i margini di rischio di credito fisso per l'intera durata del prestito indicati nella tabella seguente:

MARGINI RELATIVI AI PRESTITI IN PUNTI BASE			
Tipo di	FINANZIAMENTI CON DURATA anni		
beneficiario	< 3	≥3<6	≥ 6 ≤ 8
PMI	50	100	250
Grandi imprese	100	190	350

Il tasso di interesse agevolato minimo, cioè la somma tra tasso di base più il margine di rischio di credito, deve comunque essere pari ad almeno 10 punti base.

- b) l'importo totale dei prestiti per beneficiario non può eccedere il fabbisogno di liquidità dal momento della concessione per i seguenti 18 mesi per le PMI e per i seguenti 12 mesi per le grandi imprese, sulla base di una un'autocertificazione accompagnata da un'opportuna giustificazione i da parte del beneficiario stesso relativa al proprio fabbisogno di liquidità;
- c) il prestito riguarda il fabbisogno relativo agli investimenti e quello relativo al capitale di esercizio;
- d) i contratti di prestito devono essere firmati entro il 31 dicembre 2020 e possono avere una durata di massimo 8 anni;
- e) il prestito non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) il 31 dicembre 2019.
- 2. Gli aiuti sotto forma di prestiti agevolati sono veicolati tramite banche convenzionate e sono concessi nel rispetto di quanto stabilito alla Sezione 3.4 del Quadro temporaneo.
- 3. Il convenzionamento di cui al comma 2 avviene tramite adesione delle banche ad un testo convenzionale con il quale la Regione stabilisce in termini non derogabili e alle migliori condizioni per l'impresa consentite dalla situazione di mercato, i criteri e le clausole contrattuali (tasso di interesse, durata, modalità di ammortamento e di estinzione dei prestiti). Per i costi di istruttoria le banche si impegnano ad applicare le migliori condizioni riportate nei loro fogli informativi. In questo modo non tutte le banche risultano abilitate all'erogazione dei finanziamenti, tuttavia viene scongiurata con certezza l'eventualità che una componente dell'aiuto possa venir trasferita dall'impresa beneficiaria alla banca erogatrice.

- 1. Gli aiuti concessi in applicazione degli articoli 3 e 4 del presente provvedimento possono essere cumulati tra di loro e con aiuti di Stato concessi ai sensi di altri regimi autorizzati in virtù della Comunicazione della Commissione, nel rispetto di quanto disposto dal punto 20 della Comunicazione medesima in materia di cumulo degli aiuti e comunque l'ammontare complessivo degli aiuti concessi non potrà superare i massimali di aiuto per beneficiario fissati nella Comunicazione e/o l'importo massimo del prestito precisato al punto 27 d) della Comunicazione.
- 2. Gli aiuti concessi in applicazione dell'articolo 4 non possono essere cumulati con aiuti sotto forma di garanzia concessi per gli stessi prestiti sottostanti e se l'importo complessivo del prestito supera la soglia di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).
- 3. Gli aiuti di cui al presente provvedimento possono essere cumulati con aiuti de minimis di cui ai Regolamenti dell'Unione europea, nn. 1407/2013, 1408/2013, 717/2014, 320/2012.
- 4. Gli aiuti di cui al presente provvedimento possono essere cumulati con altri aiuti compatibili o con altre forme di finanziamenti dell'UE, a condizione che siano rispettate le intensità' massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria.

Art. 6. Monitoraggio e relazioni

- 1. L'Amministrazione regionale, per ogni singolo aiuto concesso ai sensi del presente provvedimento, pubblica sul proprio sito web istituzionale le informazioni pertinenti, di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, all'allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e all'allegato III del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, entro 12 mesi dal momento della concessione.
- 2. Entro il 31 dicembre 2020 l'Amministrazione regionale trasmette alla Commissione una relazione sulle misure adottate in base al presente provvedimento. Resta fermo l'obbligo, per l'Amministrazione regionale, di redigere le relazioni di cui all'art. 21 del Regolamento (CE) n. 659/1999.
- 3. In relazione alla concessione degli aiuti di cui al presente provvedimento, l'Amministrazione regionale conserva, per dieci anni, le registrazioni particolareggiate, che contengono ogni informazione necessaria per verificare che gli aiuti siano stati concessi nel rispetto dell'art. 1, comma 2 del presente provvedimento.

Art. 7. Disposizioni finali

- 1. Per quanto non previsto nel presente provvedimento si applicano le disposizioni contenute nel Quadro temporaneo
- 2. L'amministrazione regionale notifica il presente provvedimento alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, ai fini dell'adozione della decisione di autorizzazione di cui all'art. 1 del presente provvedimento. L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla sua approvazione da parte della Commissione europea.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE